

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana 29/12/1997 n. 580
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

In una gara per l'appalto di un'opera pubblica esperita col sistema previsto dall'art. 29, primo comma, lett. b) del D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406, legittimamente, al fine di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, fra gli elementi variabili da valutare viene inserito il « rendimento ambientale », rientrando esso nell'elemento « rendimento » genericamente richiamato dall'art. 24, primo comma, lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584. In una gara per l'appalto di un'opera pubblica il criterio di assicurare al prezzo un'importanza prevalente rispetto agli altri criteri di valutazione delle offerte, previsto dall'art. 29, primo comma, lett. b) del D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406, deve ritenersi rispettato nel caso in cui all'elemento prezzo sia assicurato un coefficiente numerico di 420 su 1.000, non essendo necessario che ad esso sia assegnato un coefficiente uguale al 50%+1.